

Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine
Integrazione dell'elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel secondo semestre 2016 da parte del Consiglio Regionale.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: **1° LUGLIO.2016**

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*” e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio regionale deve procedere alla seguente nomina:

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni di incompatibilità
Comitato regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM. (art. 3, L.r n. 1/2001 e successive modificazioni)	Elezione di 3 componenti, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.	Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto	Consiglio regionale	Scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici (Art. 3, l.r. 1/2001) Si veda, inoltre, l'art. 4, l.r. 1/2001 relativo alle cause di incompatibilità

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino)** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità:**

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità,

nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 1° luglio 2016.**

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi, comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati>

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus

**MODELLO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE A COMPONENTE DEL
CO.RE.COM.**

**(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,
a pena di irricevibilità della candidatura)**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/anato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel. fax
e-mail
codice fiscale

presenta la propria candidatura per l'elezione a componente del **Comitato regionale per le
Comunicazioni – CO.RE.COM.**, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 1/2001 (come modificata dalla l.r.
n. 2/2002 , l.r. 10/2011, l.r. 8/2013 e l.r. 1/2014)

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....

2. di essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel settore delle
telecomunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici risultanti dalla
seguente attività lavorativa o dal seguente titolo culturale (specificare):

.....
.....
.....
.....
.....

.....
3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....
4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:.....

.....
5*. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....
6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:

.....
7. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:.....

.....
8. di garantire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 1/ 2001, assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni;

9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....
10*. di NON trovarsi di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235;
 di trovarsi

11* di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4 della l.r. n. 1/2001

di trovarsi nel seguente caso di incompatibilità, previsto dall'art. 4 della l.r. n. 1/2001:

12. in caso di risposta affermativa al punto n. 11, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

dichiara altresì

* Cfr. Nota Informativa

13. di accettare preventivamente la nomina;

14. di allegare alla presente:

copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

curriculum vitae.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio regionale può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte del Consiglio regionale, in enti ed istituzioni varie;
- b) inserimento nella procedura informatica "Indirizzario del Consiglio regionale";
- c) inserimento nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (l.r. 17/2012) pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012 e gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale vigente.

5. Il titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – 10121 Torino.

6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Commissioni consiliari.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003, che riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - all'indirizzo riportato:

- con consegna a mano agli Uffici del Consiglio regionale (gli orari di apertura degli uffici sono indicati nel comunicato di riferimento)
- a mezzo posta (ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)
- con fax, al numero riportato in calce.

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui l'istanza sia consegnata a mano agli uffici del Consiglio regionale essa può essere sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto del Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e Organi istituzionali interni del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/> alla sezione Altre Commissioni/Commissione consultiva per le Nomine/Comunicati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

3. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

5-6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

10. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11. In compatibilità ex art. 4 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Estratto della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)

Capo I. Oggetto, composizione, funzionamento

Art. 1.

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché delle Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 1999 è istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

(Natura)

1. Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..

(*abrogato*)

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..

2. Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

(Decadenza)

1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonchè, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e all'Autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CO.RE.COM. medesimo.

Art. 6.

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente del CO.RE.COM. stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM. sono presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del CO.RE.COM.:

a) rappresenta il CO.RE.COM. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. Allorchè il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.

2 bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza.

Art. 8.

(Regolamento e codice etico)

1. Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione).

3. Il CO.RE.COM. approva altresì un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 9

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;

b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;

c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.

2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la residenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano)

Tel. 011 5757. 557/.239/.864/.199

Fax 011 5757446

e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it